

L. DI CINTIO, F. FASOLINO, A. ORIOLO (a cura di), ***Ambiente e diritto: dogmi moderni, prassi antica***, (Atti dell'Incontro di Studi, 6 dicembre 2022. Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Salerno) Milano, Ledizioni, 2023, pp. 300.

Ambiente e Diritto: Dogmi moderni, prassi antica è un volume collettaneo, che racchiude gli atti dell'Incontro di Studi avvenuto presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno, il 6 dicembre 2022. L'incontro, dal medesimo titolo della collettanea, fu tenacemente voluto da L. di Cintio che, insieme a F. Fasolino e A. Oriolo, è la curatrice del presente volume.

La tematica riguarda la complessa questione ambientale in «relazione al diritto odierno e al mondo antico» (p. 17), nel solco dell'attuale dibattito sull'urgente tutela della Natura. Il problema emergente della salvaguardia dell'ambiente, l'unico forse veramente globale, rende necessaria, come precisa la di Cintio, una sua lettura «anche in chiave storica, per poter essere compreso nelle sue molteplici sfaccettature» (p. 17) e di conseguenza trovare o riproporre i rimedi migliori alla sua soluzione.

Nelle pagine iniziali figura l'Indice del volume, seguono le Note biografiche sugli autori (pp. 9-15), l'Introduzione (pp. 17-18) e i vari saggi, ognuno dei quali fornito di un abstract con parole-chiave che agevola la lettura.

I contributi dei vari autori, disposti in ordine alfabetico, si riferiscono ad alcune branche del Diritto, «attengono al diritto romano (L. di Cintio, F. Fasolino, M. Felici, G. Greco, J. Fortunat Stagl), al diritto internazionale e al diritto dell'Unione europea (A. Di Stasi, A. Oriolo, M. Panebianco), al diritto penale (E. Lo Monte, A. Sessa), al diritto costituzionale (A. Lamberti), al diritto ecclesiastico (G. D'Angelo, C. Elefante) e al diritto privato comparato (O. Lanzara)» (p. 17).

L'analisi si snoda dal II millennio a. C. all'ultima legge, prima della stampa del presente volume, sull'ambiente L1/2022.

G. D'Angelo (pp. 19-36) affronta la questione a proposito degli articoli 9 e 41 della Costituzione, in relazione al diritto ecclesiastico per riflettere sul ruolo chiesto agli enti religiosi per contribuire alla tutela ambientale. Nel caso degli enti religiosi va chiarito se siano civilmente riconosciuti o meno, se tale responsabilità sia legata al loro fine religioso-culturale.

Originale e puntuale la disamina della Di Cintio (pp. 37-55), nell'ambito del diritto romano e rivolta a quei casi in cui la legislazione statale tendeva a stabilire un «ordine ambientale che si rifletteva su di un ordine sociale» (p. 55). La documentazione esaminata, come si evince dall'ampia bibliografia sparsa tra le note, è costituita da papiri, epigrafi, leggi e testi letterari, dal II secolo a. C. alla fine dell'Impero. Sulla base di questi documenti la studiosa appura che in determinati contesti – in cui il territorio agricolo costituiva una

delle principali fonti di reddito «con un valore di appartenenza a una determinata comunità» (p. 38) – la gestione pubblica dell'ambiente era stata regolata con razionalità nel perseguire l'equità, contribuendo a garantire l'ordine sociale.

Nel 2022, 50 anni dopo l'adozione della Dichiarazione di Stoccolma del 1972, l'ONU ha adottato la risoluzione 76/300 sul diritto delle persone a godere di un ambiente pulito, salubre e sostenibile. A. Di Stasi (pp. 57-79) si sofferma a riflettere sulle decisioni di Rio, di Johannesburg, di Rio+20, dell'Agenda 2030 e del Protocollo alla CEDU (p. 65 ss.). La risoluzione ONU 76/300 del 2022 dovrebbe colmare le lacune normative e aiutare a ridurre le ingiustizie ambientali, soprattutto nei confronti delle categorie più vulnerabili, ma non viene ancora messa in atto.

Il tema del ruolo della religione e degli enti religiosi nella tutela ambientale ritorna nelle pagine di C. Elefante (pp. 81-105). La studiosa nota come le 'religioni' in genere abbiano anticipato «le dinamiche sociali e giuridiche e le correlate risposte degli ordinamenti secolari» (p. 81). In altri termini le religioni (in particolare la Chiesa cattolica) si sono rivelate pronte nel perseguimento della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile.

La presa di coscienza dei danni provocati dall'uomo all'ambiente, nella Roma antica, avrebbe avuto inizio durante l'età repubblicana, tra III e II secolo a. C. circa; una maggiore consapevolezza sia del concetto di *salubritas* sia di *publica utilitas*, informa F. Fasolino (pp. 107-123) è presente in età severiana nei testi dei giuristi. La disamina interessante di Fasolino ruota intorno al vocabolo *salubritas*, la cui paternità è di Ulpiano (*D.* 43.23.1.2 – *Ulp.* 71 *ad ed.*), e sul suo utilizzo da parte dei giuristi romani nel Digesto. Nel medesimo passo Ulpiano indica tra i doveri del *praetor* la cura della *salubritas civitatum* in città e in campagna; non meno importante e delicato era il compito dei *curatores aquarum*.

M. Felici (pp. 125-139) ritiene che a Roma l'attenzione alla tutela ambientale, sorta nel III a.C. e di recente oggetto di studi specifici citati nelle ampie note, «celerebbe, in profondità, il rapporto esistente tra natura e cultura» (p. 128). L'autore, quindi, attraverso un'accurata disamina riflette sull'accezione assunta dal vocabolo *salubritas* nel Digesto in relazione al contesto sociale, urbano e rurale.

G. Greco (pp. 141-149) ipotizza che, «nonostante l'esiguità delle fonti» (p. 149), il Tevere costituisse un importante confine tra lo spazio organizzato controllato da Roma e quello a lei estraneo, privo di organizzazione, sin dall'età della monarchia. Un confine oltre il quale potevano essere deportati i condannati a morte ed avere commutata la pena con l'esilio.

Gli articoli 9 e 41 della nostra Costituzione sono stati integrati con l'inserimento dell'ambiente. A. Lamberti (pp. 151-179) suggerisce che «L'impegno dei giuristi e dei professori universitari [è] dare voce ad una speranza di cam-

biamiento vero» (p. 177) in fatto di tutela ambientale, dovere delle società è dare un impulso (al cambiamento) secondo uno spirito partecipativo. A conclusione di un'analisi precisa e puntuale lo studioso, da una parte, appoggia la 'Costituzione della Terra', proposta da Luigi Ferrajoli, cioè «un demanio mondiale a tutela dei beni vitali della natura...» (p. 175), che ha trovato un intelligente teorico e fautore in Stefano Rodotà, dall'altra auspica un «concreto rafforzamento della cooperazione internazionale» (p. 176). Una preoccupazione altrimenti espressa da papa Francesco: «tutti dobbiamo preoccuparci della nostra casa comune».

Anche il contributo di O. Lanzara (pp. 181-198) prende spunto dagli articoli 9 e 41. L'articolo 9 perché garantisce la tutela non più solo del paesaggio ma anche dell'ambiente e della biodiversità, l'art. 41 perché l'iniziativa economica privata non può svolgersi «in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana». Il diritto umano ad un ambiente pulito, sano e sostenibile è stato sancito anche nella 76^a Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'autore dimostra che è necessario che i modelli di riferimento normativo devono essere riadattati in base alle nuove esigenze ed emergenze, altrimenti l'azione di classe potrebbe non «assurgere [più] a strumento privilegiato di tutela» (p. 190).

L'attenzione all'ambiente non è nata soltanto oggi, ricorda E. Lo Monte (pp. 199-221), cercando tra le fonti si può risalire al II millennio in Mesopotamia, di certo la differenza tra la sensibilità, l'atteggiamento e le norme pianificate di allora e di oggi è enorme e consistente perché appartengono a realtà ambientali profondamente dissimili con problemi diversi e prodotti in contesti socio-culturali e politici ben differenti. L'autore lamenta che l'inserimento dell'ambiente all'interno della Costituzione avrebbe dovuto dare un nuovo impulso verso «una più incisiva protezione del bene», ma mancano gli strumenti idonei, predisposti dai legislatori per la tutela, anzi le minacce di regimi e di sanzioni inapplicabili rappresentano le classiche grida di manzoniana memoria (p. 221).

L'attenta analisi di A. Oriolo (pp. 223-262) evidenzia, attraverso un excursus di casi sottoposti alla CIG, Corte Internazionale di Giustizia, la responsabilità di stati e enti o gruppi non statali, che a livello europeo e internazionale hanno violato le «garanzie individuali e collettive connesse alla tutela ambientale» (p. 223). Questi danni hanno ormai ripercussioni che superano i confini spaziali, perché coinvolgono gli Stati autori dei danni ambientali e gli Stati che li hanno subiti, e quelli temporali, perché minacciano non solo le generazioni presenti ma anche quelle future. Quindi il ruolo della giurisprudenza, sottolinea l'autrice, è importante e delicato perché deve «identificare, definire e sanzionare in modo chiaro, efficace e proporzionato» (p. 260) tali illeciti.

Nei nuovi scenari delle crisi globali l'affermazione del neo-diritto degli

eco-sistemi ambientali ed energetici, sostiene M. Panebianco (pp. 263-268), obbliga a riflettere sulla contrapposizione emersa attualmente tra lo Stato, inteso come paese con un suo patrimonio storico, artistico e paesaggistico e i territori, cioè gli ambienti di vari ecosistemi e biodiversità; inoltre il territorio viene considerato non come confine di separazione ma di connessione. «Nei nuovi scenari delle crisi globali, ogni Stato si espande oltre se stesso e proietta le sue funzioni oltre gli stessi confini nazionali» (p. 264).

Il contributo di A. Sessa (pp. 269-279) verte sulla necessaria «rigorosa ristrutturazione» per incentivare e spingere, ancora meglio, verso una civile crescita ambientale, verso il superamento di disegualianza e di degrado, verso la riduzione della prevaricazione e la redistribuzione delle ricchezze. Questa riflessione dovrebbe avvenire «nell'ambito di un'economia sociale di mercato in cui la persona e i suoi diritti fondamentali siano sempre posti al centro di ogni possibilità di sviluppo integrale» (p. 278).

J. Fortunat Stagl (pp. 281-300) analizza il significato di *utilitas publica* secondo i giuristi romani, un'idea che ebbe i suoi precursori tra i filosofi greci, espressa anche nel dialogo tra gli Ateniesi e i Meli durante la guerra del Peloponneso (Thuc. 5, 84-116), portata a Roma dal filosofo Carneade. Lo studioso afferma che, secondo i giuristi romani, lo *ius naturale* genera l'*utilitas publica* e le norme per la tutela ne sono una concretizzazione, e «stabilire l'equità significava essere in armonia con la Natura e allo stesso tempo adempiere al dovere civico di promuovere l'*utilitas publica*» (pp. 298-299).

Il volume, nonostante qualche refuso, è di grandissima attualità e utilità.

Docente di latino, greco e italiano
Liceo 'Mandralisca' di Cefalù
Dottore di Ricerca in Storia Antica
Università degli Studi di Messina
anndarrig@gmail.com